

Documento di POLICY per la individuazione e gestione delle informazioni privilegiate ed il contrasto degli abusi di mercato.

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato, come successivamente modificato e integrato (Regolamento MAR)

Deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 13 Giugno 2018

INDICE

1. PREMESSA	3
1.1 AMBITO E FINALITÀ	3
1.2 STRUTTURA.....	3
1.3 DESTINATARI.....	4
1.4 FONTI NORMATIVE.....	4
2. GLOSSARIO	4
3. POLICY PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DEGLI ABUSI DI MERCATO.....	6
3.1 RUOLI E RESPONSABILITA' DI GOVERNANCE	6
3.1.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	6
3.1.2 DIRETTORE GENERALE	6
3.2 ATTIVITA' GESTIONALI E CONTROLLI.....	7
3.2.1 SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	7
3.2.2 RISORSE UMANE.....	8
3.2.3 ALTA DIREZIONE, TITOLARI DI FUNZIONI, AREE ED UFFICI.....	8
3.2.4 FUNZIONE COMPLIANCE.....	8
3.2.5 FUNZIONE RISK MANAGEMENT	8
3.2.6 FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT	9
3.3 SOGGETTI AVENTI ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	9
3.4 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	10
3.5 COMUNICAZIONE ESTERNA.....	10
3.6 INFORMAZIONI RILEVANTI	10
3.7 INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	11
3.8 DIFFUSIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	13
3.9 RITARDO NELLA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	13
3.10 ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	14
4. SANZIONI.....	15
5. ENTRATA IN VIGORE E AGGIORNAMENTO	15

1. PREMESSA

Il Regolamento (UE) n. 596/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (di seguito “MAR”), sottolinea che un mercato finanziario integrato, efficiente e trasparente non può esistere senza che se ne tuteli l’integrità. Il regolare funzionamento dei mercati mobiliari e la fiducia del pubblico nei mercati costituiscono fattori essenziali di crescita e di benessere economico; gli abusi di mercato -pertanto- ledono l’integrità dei mercati finanziari e compromettono la fiducia del pubblico nei valori mobiliari e negli strumenti derivati.

Il MAR, quindi, ha istituito un quadro normativo comune in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (abusi di mercato), nonché misure per prevenire gli abusi di mercato, onde garantire l’integrità dei mercati finanziari dell’Unione e accrescere la tutela degli investitori e la fiducia in tali mercati.

Le disposizioni si applicano anche agli strumenti finanziari negoziati su un MTF, ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un MTF; La Banca Popolare di Fondi (di seguito la Banca), ha pertanto adottato il presente documento a seguito dell’ammissione alla negoziazione delle azioni di propria emissione sulla sede multilaterale di negoziazione HI-MTF, segmento *Order driven*, avvenuta in data 25 Giugno 2018.

1.1 AMBITO E FINALITÀ

Con il presente Documento la Banca intende strutturare le linee guida e la regolamentazione di presidio per prevenire, vietare e gestire il rischio di abuso di informazioni privilegiate, di comunicazione illecita di informazioni privilegiate, di manipolazione del mercato.

La Banca, in conformità alla normativa vigente, vieta ai soggetti destinatari del presente documento di:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate;
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.
- d) effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Il Presente Documento, pertanto:

- ✓ stabilisce responsabilità, ruoli e competenze nella materia in questione;
- ✓ definisce i criteri per l’individuazione dei soggetti aventi accesso a informazioni privilegiate
- ✓ definisce i criteri per l’identificazione delle informazioni rilevanti e delle informazioni privilegiate
- ✓ definisce il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni, in coerenza con le previsioni che disciplinano il rapporto di lavoro.

1.2 STRUTTURA

Il Documento si articola nelle seguenti parti:

- ✓ Principi generali (PREMESSA)
- ✓ Definizioni (GLOSSARIO)
- ✓ Linee Guida per la gestione e controllo delle informazioni privilegiate (POLICY)
- ✓ Apparato sanzionatorio (SANZIONI)
- ✓ Entrata in vigore e aggiornamento.

1.3 DESTINATARI

Il Documento si applica a tutti i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso, su base regolare o occasionale, ad Informazioni Privilegiate riguardanti la Banca, come definite dalle presenti disposizioni.

Il documento si rivolge altresì alle Funzioni Aziendali di Controllo – per le esigenze connesse allo svolgimento della propria operatività – e ai componenti degli Organi Amministrativi e del Collegio Sindacale – per le loro responsabilità istituzionali.

1.4 FONTI NORMATIVE

Il presente documento tiene conto dei principali riferimenti normativi in materia, di seguito riepilogati:

- Regolamento (UE) n. 596/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato);
- Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, n. 57 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (di seguito "MAD II")
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del regolamento (UE) n. 596/2014
- Linee Guida Consob in materia di "Gestione delle Informazioni Privilegiate" di Ottobre 2017.

2. GLOSSARIO

Ai fini del presente Documento si intendono per:

ABUSO DI MERCATO	Concetto che comprende le condotte illecite nei mercati finanziari; ai fini del presente documento è inteso come abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Tali condotte impediscono una piena ed effettiva trasparenza del mercato, che è un requisito fondamentale affinché tutti gli attori economici siano in grado di operare su mercati finanziari integrati.
BANCA	Banca Popolare di Fondi Soc. Coop.
EMITTENTE	Un soggetto giuridico di diritto privato o pubblico, che emette o si propone di emettere strumenti finanziari che, in caso di certificati rappresentativi di strumenti finanziari, corrisponde all'emittente dello strumento finanziario rappresentato
FGIP	Funzione Gestione Informazioni Privilegiate - deputata alla gestione e applicazione del Processo e della Procedura in materia
INFORMAZIONE PRIVILEGIATA	Informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica,

	<p>potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;</p> <p>in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;</p> <p>nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati;</p> <p>l'informazione privilegiata pubblicata ai sensi dell'art 17 MAR.</p>
INFORMAZIONE RILEVANTE	<p>informazione, non disponibile al pubblico, relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che riguardano direttamente la Banca, della quale si viene a conoscenza nell'espletamento dell'attività lavorativa ed il cui contenuto è noto solo a coloro che trattano tale informazione in ragione della propria mansione e/o incarico. L'informazione riservata non è ancora sufficientemente specifica e precisa da consentire, se comunicata, di trarre conclusioni circa la ricaduta dell'informazione ad esempio sul prezzo dei titoli; non ha pertanto il carattere di "materialità", ossia la potenzialità, se resa pubblica, di poter influire in modo sensibile sul prezzo dello strumento finanziari.</p>
INSIDER LIST	Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate
MAR	Regolamento (UE) n. 596/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato
MAD II	Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, n. 57 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato
STRUMENTO FINANZIARIO	uno strumento finanziario quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE uno strumento finanziario quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE (es. Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario)
ORGANO CON FUNZIONE DI SUPERVISIONE STRATEGICA	L'organo aziendale a cui – ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria – sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell'impresa, mediante, tra l'altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche (Consiglio di Amministrazione).
ORGANO CON FUNZIONE DI GESTIONE	L'organo aziendale o i componenti di esso a cui – ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria – spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica (Consiglio di Amministrazione). Il Direttore Generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione.
ORGANO CON FUNZIONE DI CONTROLLO	L'organo che ha la responsabilità di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del RAF (Collegio Sindacale).
ORGANI SOCIALI	Il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo.
FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO	L'Internal Audit, il Risk Management, la Compliance e Antiriciclaggio.

3. POLICY PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DEGLI ABUSI DI MERCATO

La Banca, per il rispetto dei principi enunciati in premessa, ha definito le linee guida del processo di gestione e controllo dei rischi di abusi di mercato.

Gli attori coinvolti nel processo sono:

- Organi Aziendali: Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale, Collegio Sindacale;
- Funzione di Controllo di terzo livello: Internal Audit;
- Funzioni aziendali di Controllo di secondo livello: Compliance; Risk Management.
- Strutture operative competenti.

Si riportano di seguito a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i compiti dei principali attori del processo.

3.1 RUOLI E RESPONSABILITA' DI GOVERNANCE

In relazione alla *governance* dei sistemi di individuazione e gestione delle informazioni privilegiate e di contrasto a possibili abusi di mercato, sono di seguito riportate le attività di gestione di tale sistema, distintamente per Organo e Funzione aziendale coinvolta, al fine di comprendere altresì l'*iter* di produzione e aggiornamento del presente documento. Restano ferme le attività/competenze/responsabilità definite dalla normativa –anche regolamentare- vigente, dallo Statuto, dal Regolamento Generale e dalla normativa aziendale collegata.

3.1.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione adotta e riesamina, con periodicità almeno triennale, la policy per il contrasto al fenomeno degli abusi di mercato, ed è responsabile della sua corretta attuazione.

Assicura inoltre che la suddetta policy sia:

- adeguatamente documentata;
- accessibile all'interno della struttura aziendale.

Su proposta del Direttore Generale, e sentito il Collegio Sindacale, valuta le informazioni privilegiate e stabilisce se:

- a) procedere ad effettuare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata;
- b) ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata.

3.1.2 DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale nell'ambito dei poteri attribuitigli:

- ha facoltà di proposta di modifiche e/o integrazioni alla Policy per il contrasto al fenomeno degli abusi di mercato;
- definisce, avvalendosi delle competenti strutture aziendali, il Processo e la Procedura oggetto delle presenti disposizioni, impartendo le relative disposizioni per la corretta applicazione delle stesse, anche

riguardo la corretta gestione dell'elenco delle persone che hanno accesso alle specifiche informazioni rilevanti, e dell'Insider List;

-dispone l'adeguamento del regolamento in materia di informazioni privilegiate, e contrasto agli abusi di mercato, in coerenza con i principi dettati dalla policy, riferendone al Consiglio di Amministrazione;

-provvede, con il supporto della Funzione di Compliance, ed avvalendosi delle competenti strutture aziendali, alla mappatura dei tipi di informazioni rilevanti, definendo i criteri per l'individuazione degli stessi e la compilazione dell'elenco dei soggetti/Funzioni Organizzative competenti aventi accesso alle stesse;

-con il supporto della Funzioni di Controllo Interno, ed avvalendosi dei Responsabili delle Aree, uffici e funzioni nel cui ambito di operatività si sono originate le informazioni privilegiate, valuta il carattere privilegiato di una informazione, in base ai principi dettati dal Consiglio di Amministrazione nella presente policy.

Se ritenuto necessario od opportuno, il Direttore Generale può rimettere la valutazione al Consiglio di Amministrazione;

-decide in merito alla tempistica di pubblicazione delle informazioni privilegiate, avvalendosi del supporto delle funzioni o unità organizzative a vario titolo coinvolte nella trattazione delle informazioni in questione, e riferendone al Consiglio di Amministrazione;

-monitora la sussistenza delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione dell'informazione privilegiata, avvalendosi del supporto delle funzioni o unità organizzative a vario titolo coinvolte nella trattazione delle informazioni in questione;

-riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte con riferimento alla disciplina MAR nei vari ambiti: Processo di trattamento delle informazioni privilegiate, tenuta Registro Insider, obblighi inerenti l'*internal dealing*, monitoraggio della circolazione delle informazioni rilevanti e di quelle privilegiate, sulla base dei flussi informativi di seguito indicati.

Inoltre, egli riceve dalle strutture competenti apposita informativa inerente:

- lo stato di applicazione della presente Policy;
- i controlli effettuati sull'attuazione della stessa e sull'applicazione del relativo Regolamento.

3.2 ATTIVITA' GESTIONALI E CONTROLLI

3.2.1 SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

La struttura, in base alle competenze di ausilio al Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale, fornisce supporto -in collaborazione con le funzioni aziendali competenti per materia- alle attività di:

- stesura dei comunicati c.d. *price sensitive*
- gestione dei rapporti con gli organi di informazione
- adempimento degli obblighi informativi nei confronti del mercato.

La Segreteria e Affari Generali è incaricata della gestione del Registro delle persone che hanno accesso alle specifiche informazioni privilegiate (Insider List) e, secondo le disposizioni della Direzione Generale ed in collaborazione con la Funzione di Compliance:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei dati contenuti negli elenchi;

- cura la supervisione generale sulla tenuta del Registro e la possibilità di accedere a tutte le informazioni in esso contenute, con facoltà di estrazione delle medesime con ogni modalità resa possibile dal sistema;
- cura i rapporti con l’Autorità di Vigilanza a fronte di eventuali richieste inerenti i dati contenuti nel registro.

3.2.2 RISORSE UMANE

L’Ufficio, con la consulenza della Compliance, assicura lo svolgimento di formazione ed informazione adeguata sugli ambiti del presente documento, articolati in funzione delle figure professionali interessate e secondo un principio di proporzionalità.

3.2.3 ALTA DIREZIONE, TITOLARI DI FUNZIONI, AREE ED UFFICI

L’Alta Direzione, i Responsabili di Funzioni, Aree, Uffici e Servizi sono responsabili di individuare le informazioni che presentano le caratteristiche di Informazione Rilevante, in base alle attività di competenza.

Chiunque tra i Destinatari del presente documento, dovesse venire a conoscenza di un’informazione o di un evento che, a suo parere, potrebbe divenire, in un probabile sviluppo, un’Informazione Privilegiata, deve darne pronta notizia tramite la posta elettronica aziendale, indirizzata alla Segreteria ed Affari Generali, che curerà l’informativa al Direttore Generale ed alla Funzione di Compliance.

L’informazione deve contenere sufficienti informazioni per determinare la significatività dell’evento e valutare se esso costituisca o possa costituire nel futuro un’Informazione Privilegiata, in considerazione dell’effettiva rilevanza delle singole informazioni ad incidere sui prezzi e della sussistenza del carattere della precisione dell’informazione potenzialmente privilegiata.

3.2.4 FUNZIONE COMPLIANCE

In fase di elaborazione delle modifiche al presente documento esprime una valutazione in merito alla rispondenza al quadro normativo vigente; evidenzia, inoltre, specifiche necessità di revisione a seguito di novità normative e/o regolamentari intercorse.

Fornisce supporto al Direttore Generale nella mappatura, con il relativo aggiornamento, dei tipi di Informazioni Rilevanti e dell’individuazione delle Informazioni Rilevanti specifiche.

Fornisce supporto all’Ufficio Segreteria ed Affari Generali per le attività di competenza.

3.2.5 FUNZIONE RISK MANAGEMENT

Effettua i controlli di competenza, misurando l’esposizione ai rischi nella materia in questione, in collaborazione con la Funzione di Compliance.

Fornisce supporto al Direttore Generale nella valutazione del carattere privilegiato di una informazione.

3.2.6 FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT

L'Internal Audit, nell'ambito della pianificazione pluriennale, programma specifiche attività di verifica sull'applicazione del presente documento.

Sottopone a revisione il processo di mappatura, gestione e controllo del rischio di abuso di mercato.

3.3 SOGGETTI AVENTI ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

La Banca individua i soggetti che, per funzione o posizione, hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate presenti presso l'emittente (cd. "Soggetti Rilevanti").

Rientrano nel perimetro dei Soggetti Rilevanti, ai fini della presente policy:

- a) i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) i membri del Collegio Sindacale;
- c) Il Direttore Generale;
- d) il Vice Direttore Generale;
- e) i responsabili delle strutture di staff alla Direzione Generale;
- f) dipendenti e partner della Società di Revisione incaricata dell'attività presso la Banca;
- g) i responsabili delle funzioni di Controllo.

Per ciascuna informazione privilegiata individuata si considerano poi i soggetti che hanno accesso ad una informazione privilegiata, in via occasionale:

- in ragione dell'attività lavorativa o professionale
- in ragione della partecipazione a determinati progetti-attività estemporanee
- alla copertura temporanea di determinati ruoli o responsabilità
- in forza di uno specifico incarico ricevuto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella classificazione:

- i Responsabili dell'Area Crediti, dell'Area Commerciale, dell'Area Amministrazione; il Responsabile Ufficio gestione NPL,
- i dipendenti degli Ufficio di riporto o alle dirette dipendenze dei soggetti indicati al punto precedente, che in funzione dell'attività svolta hanno accesso ad Informazioni Privilegiate;
- i dipendenti della rete territoriale delle Dipendenze che in funzione dell'attività svolta hanno accesso ad Informazioni Privilegiate;
- il partner della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Banca ("Società di Revisione") e gli altri componenti del team di revisione;
- i consulenti che prestano la loro attività professionale sulla base di un rapporto di consulenza e che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate.

La Banca redige e tiene aggiornate le informazioni sui soggetti sopra indicati in un formato elettronico conforme ai modelli prescritti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347.

3.4 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

I Soggetti indicati al paragrafo precedente sono obbligati, in tutela della Banca ed al fine di evitare abusi di mercato, a trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni rilevanti e/o Privilegiate di cui dovessero venire a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

I Soggetti in questione:

- sono responsabili della corretta conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso; a tal fine, -in linea con le direttive aziendali- curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l'accesso solo a persone autorizzate, evitando l'accesso e la diffusione a persone non autorizzate e mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;
- utilizzano le suddette Informazioni e la relativa documentazione solo ed esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni e per gli scopi per i quali gli sono eventualmente state comunicate, evitandone l'utilizzo per scopi personali e/o estranei all'azienda;
- assicurano l'integrità delle Informazioni Privilegiate e che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale o altri canali sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza.

E' fatto assoluto divieto ai detti soggetti di rilasciare interviste ad organi di stampa o dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate, che non siano state inserite in documenti già diffusi al pubblico. Le disposizioni si applicano anche nei confronti dei collaboratori esterni e di tutti coloro che prestano la propria opera nell'interesse della Banca.

Rimangono fermi gli obblighi di segnalazione e/o comunicazione alle Autorità competenti previste da normative specifiche applicabili all'attività bancaria.

3.5 COMUNICAZIONE ESTERNA

Fatta salva quanto indicato per la diffusione al pubblico delle informazioni privilegiate, indicata al successivo paragrafo 3.8, si richiamano integralmente le disposizioni riportate:

- nel vigente "Regolamento della comunicazione aziendale esterna"
- nell'apposita sezione sulla comunicazione presente nel vigente Piano di risanamento aziendale.

Le informazioni rese nel corso di interviste, convegni o seminari, devono comunque limitarsi a quanto già reso noto al pubblico, sulla base della normativa vigente, nei prospetti informativi, nonché nei documenti e comunicati. Discorsi pubblici o interviste riguardanti l'attività o i dati contabili e previsionali o i programmi della Banca non potranno essere diffusi, se non previa autorizzazione della Direzione Generale.

3.6 INFORMAZIONI RILEVANTI

La Banca ha individuato, al fine del conseguente monitoraggio, i seguenti tipi di informazioni relativi a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario,

occasionale o imprevisto, riguardano direttamente la Banca e che possono assumere in un secondo momento -in considerazione dell'effettiva rilevanza delle singole informazioni e considerando l'idoneità ad incidere sui prezzi degli strumenti finanziari- natura privilegiata (possibili Informazioni specifiche rilevanti):

Informazioni attinenti a:

- composizione/variazione degli Organi e dei Soggetti rilevanti
- piani di incentivazione del management
- modifica del Piano Strategico
- operazioni sul capitale
- emissione di strumenti finanziari
- acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.
- ristrutturazioni e riorganizzazioni
- ingresso in nuovi (o uscita da) mercati e/o settori di business
- svalutazioni / rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio
- insolvenze di importanti debitori
- acquisto o vendita di asset
- andamento della gestione
- policy di distribuzione di dividendi
- procedure concorsuali
- contenzioso legale
- attività dei revisori
- comunicazioni dall'Autorità di Vigilanza nell'ambito del *Supervisory Review and Evaluation Process* (SREP)

La Banca effettua e mantiene aggiornata la mappatura delle specifiche informazioni rilevanti (cd. "RIL"), e l'indicazione, per ciascuna informazione, dei soggetti che hanno accesso alla stessa.

3.7 INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Sono informazioni avente un carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernente, direttamente o indirettamente, l'emittente e/o lo strumento finanziario, e che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tale strumento o sui prezzi di eventuali strumenti finanziari derivati collegati.

Nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

Una informazione rilevante assume carattere privilegiato al ricorrere delle seguenti quattro condizioni:

a) concerne direttamente l'emittente

ad esempio, non rientrano nella categoria le informazioni che, pur influenzando sui prezzi degli strumenti finanziari emessi, originano da soggetti esterni alla banca (es. dati e statistiche diffusi da istituzioni pubbliche; prossime pubblicazioni di report di agenzie di rating e di ricerche di analisti finanziari; raccomandazioni d'investimento e suggerimenti sul valore degli strumenti finanziari; decisioni della banca centrale sui tassi d'interesse; decisioni del Governo in materia di tassazione, regolamentazione di settore, gestione del debito; decisioni di autorità pubbliche e di governo locale; decisioni sulla microstruttura delle sedi di negoziazione; ad esempio, variazioni del segmento di mercato in cui le azioni dell'emittente sono negoziate o modifiche delle modalità di negoziazione o una variazione dei market maker o delle condizioni di trading; decisioni di Autorità di Vigilanza o antitrust)

b) non è stata resa pubblica

Una informazione è considerata pubblica, ai sensi delle disposizioni dell'art 17 MAR, se è divulgata secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico e, se del caso, nel meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Si specifica che se l'informazione è anticipata da agenzie di stampa che assicurano con certezza che la fonte dell'informazione è l'emittente stesso, l'informazione è considerata pubblica ai fini dell'individuazione della sua natura e, quindi, non assume la natura di privilegiata, fermo restando l'obbligo per la Banca di pubblicare l'informazione con le modalità previste dalla normativa.

Se la fonte indicata dalle agenzie di stampa non è l'emittente stesso ma, ad esempio, esponenti del management, l'informazione non può essere considerata pubblica, rimanendo ancora incerta la posizione ufficiale dell'emittente.

c) ha carattere preciso

la condizione è soddisfatta se l'informazione fa riferimento a una serie di circostanze esistenti (o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi) o a un evento che si è verificato (o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà), e se è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento ai quali l'informazione si riferisce sui prezzi degli strumenti finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati

d) è materiale

L'informazione è tale quando, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati; è pertanto una informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Per le valutazioni del carattere privilegiato dell'informazione, la Banca si avvale dei principi contenuti nelle Linee guida dettate dalla Consob, in base ad un criterio di proporzionalità in relazione all'attività.

3.8 DIFFUSIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

La Banca comunica al pubblico quanto prima possibile le informazioni privilegiate che la riguardano direttamente, che non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la loro rilevanza.

La relativa comunicazione indica:

- 1) la natura privilegiata delle Informazioni comunicate;
- 2) la ragione sociale completa della Banca;
- 3) l'identità del notificante (nome, cognome, carica presso la Banca)
- 4) l'oggetto dell'Informazione Privilegiata;
- 5) la data e l'ora della comunicazione ai mezzi di informazione.

Le Informazioni Privilegiate non devono essere comunicate né pubblicate altrove prima di essere state trasmesse secondo le modalità sopra indicate e devono essere gestite, a livello aziendale, adottando ogni cautela volta a garantirne la riservatezza sino alla pubblicazione.

3.9 RITARDO NELLA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 MAR la Banca può di ritardare la pubblicazione dell'informazione privilegiata allorquando siano soddisfatte tutte e tre le seguenti condizioni ("Condizioni per il ritardo"):

- a) la comunicazione immediata potrebbe pregiudicare i legittimi interessi della Banca;

rilevano, a scopo esemplificativo: trattative (relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e scorpori, acquisti o cessioni di attività rilevanti o di rami di attività aziendali, ristrutturazioni e riorganizzazioni) il cui esito sarebbe probabilmente compromesso dalla comunicazione immediata al pubblico; pianificazione di acquisto o vendita di partecipazioni azionarie rilevanti in un'altra entità; operazioni annunciate in precedenza, soggette all'approvazione di un'autorità pubblica subordinata al soddisfacimento di requisiti aggiuntivi, qualora la comunicazione immediata al pubblico di detti requisiti possa influenzare la capacità dell'emittente di soddisfarli.

- b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;

la condizione è rispettata qualora l'informazione privilegiata non sia sostanzialmente differente dalla precedente dichiarazione pubblica dell'emittente in merito all'argomento a cui fa riferimento l'informazione; non riguardi la circostanza che gli obiettivi finanziari dell'emittente -precedentemente annunciati in forma pubblica- non saranno probabilmente raggiunti; non sia in contrasto con le aspettative del mercato fondate su segnali precedentemente inviati dall'emittente (in interviste, campagne promozionali itineranti o qualsivoglia altro tipo di comunicazione organizzata dall'emittente o con il consenso del medesimo).

- c) la Banca sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni;

la Banca impedisce l'accesso alle informazioni privilegiate di cui ritardi la pubblicazione, da parte di soggetti ulteriori rispetto a quelle che devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; Nel caso in cui sia rilevato un rumour che si riferisca in modo esplicito all'informazione

privilegiata oggetto di ritardo -sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita- la Banca pubblica l'informazione.

Se la Banca, o un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione comunichi, intenzionalmente o non intenzionalmente, l'informazione privilegiata ad un terzo che non è tenuto ad obblighi di riservatezza, la Banca dà integrale ed effettiva comunicazione al pubblico dell'informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale.

La Banca formalizza la decisione di ritardare l'informazione e registra le relative informazioni in un formato elettronico che ne assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole.

Per salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, La Banca può inoltre ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, comprese le informazioni legate a un problema temporaneo di liquidità e, in particolare, la necessità di ricevere assistenza temporanea di liquidità da una banca centrale o da un prestatore di ultima istanza, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) la comunicazione delle informazioni privilegiate comporta il rischio di compromettere la stabilità finanziaria dell'emittente e del sistema finanziario;
- b) è nell'interesse pubblico ritardare la comunicazione;
- c) è possibile garantire la riservatezza delle informazioni;
- d) l'autorità competente ha autorizzato il ritardo sulla base del fatto che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) sono rispettate.

3.10 ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Si configura l'abuso di informazioni privilegiate quando uno dei soggetti indicati in precedenza, in possesso di informazioni privilegiate, utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono.

È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono, quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

Si configura la raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando il soggetto in possesso di informazioni privilegiate:

- a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero

b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.

Il ricorso a raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre alla raccomandazione o all'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

Sono, inoltre, richiamate le disposizioni contenute nella vigente "Policy per la gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse".

4. SANZIONI

L'utilizzo o la diffusione non autorizzati delle Informazioni Privilegiate sono assoggettati all'applicazione delle sanzioni in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

In caso di violazione delle disposizioni della presente Policy e del relativo Regolamento attuativo, le competenti funzioni della Banca – ciascuna per quanto di relativa spettanza – procederanno, nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro applicabile (nazionale ed integrativa aziendale), ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura di cui alle vigenti normative.

Per i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore della Banca, l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente documento potrà assumere rilievo, ai sensi e per gli effetti della disciplina di legge e contrattuale che regola il singolo rapporto, sino, nei casi più gravi, a poterne comportare la risoluzione -anche senza preavviso- o il recesso, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura e i correlati obblighi risarcitori di cui alle vigenti normative.

Inoltre l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale (art. 184 e 187 TUF) e amministrativa (187 bis-187 quater TUF) nei confronti di coloro che lo hanno commesso.

Le fattispecie rilevate dovranno inoltre essere comunicate a cura del Direttore Generale all'Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del DLgs 231/01, per l'applicazione del sistema sanzionatorio in esso descritto.

5. ENTRATA IN VIGORE E AGGIORNAMENTO

Il presente Documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13/06/2018 ed ha efficacia immediata dalla sua pubblicazione.

La presente policy è sottoposta a riesame da parte del Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno triennale.